

Valore giuridico e configurabilità dello sviluppo sostenibile come diritto umano

Maria Elisa Di Pietro*

ABSTRACT: *Questo saggio segna la prima fase del percorso di studio dedicato a temi di Diritto ed Etica Ambientale, avviato nell'ambito del dottorato di ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie: Bioetica. Il testo si sofferma sulla natura e il valore giuridico dello sviluppo sostenibile per argomentarne la configurabilità come situazione giuridica soggettiva, in particolare come diritto umano, accennando alle connesse questioni di giustiziabilità. Delinea un quadro propedeutico all'approfondimento dei problemi dibattuti e aperti, evidenziati per tratti essenziali ed emblematici, senza pretese di esaustività.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Per una nozione giuridica di sviluppo sostenibile. – 3. Il dibattito dottrinale sul valore e il ruolo giuridico. – 4. – L'applicazione del principio nel diritto internazionale, comunitario, regionale e nel costituzionalismo contemporaneo. – 5. Il diritto umano allo sviluppo sostenibile. – 6. Questioni di giustiziabilità. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

A poco più di vent'anni dalla comparsa nei documenti delle Nazioni Unite, la locuzione “sviluppo sostenibile” ha permeato il linguaggio scientifico, giuridico e divulgativo travalicando la sfera ambientale e inaugurando un approccio interdisciplinare che riflette la portata innovativa del concetto. La diffusione ha investito persino settori antagonisti come il commercio internazionale, mentre sicurezza, crisi finanziarie e terrorismo gli contendono spazio e attenzione. Eppure, la gran parte del pubblico ne ignora significato e portata, e lo percepisce come uno slogan ecologista, associato alle emergenze ambientali e all'*austerità* del terzo millennio. L'agenda internazionale lo rilancia, intrecciato al tema dei diritti umani e ricaricato di significato etico: la sostenibilità è trasversale agli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*; il 60° anno della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* ha occasionato studi sui nessi tra ambiente e diritti umani; l'UNESCO ha indetto il *Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile* (2005-2014). Disastri ambientali, verifiche applicative di trattati e ritardi nell'adeguamento al diritto comunitario riaccendono il dibattito sullo sviluppo sostenibile. I giuristi, dopo averlo a lungo snobbato e liquidato come un'utopia economica, lo prorgono come un “paradigma del diritto internazionale contemporaneo”, anche se natura e funzione giuridica sono controversi.

2. Per una nozione giuridica di sviluppo sostenibile.

L'idea di sviluppo sostenibile nasce dalla ricerca di un'etica dei rapporti tra esseri umani e natura per mediare le opposte posizioni dell'*antropocentrismo forte* e del *biocentrismo radicale*. Incorpora le acquisizioni dell'*ecologia* e dell'*ecoconomia* e le associa a rivendicazioni di equità sociale e distributiva, per rendere crescita economica e sviluppo sociale compatibili con la tutela

*Dottoranda in *Diritto e Nuove Tecnologie: Bioetica*, indirizzo in *Diritto ed Etica dell'Ambiente* presso il CIRSIFID dell'Università degli Studi di Bologna e il Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile dell'ENEA, Sede di Bologna.

dell'ambiente e tenerli in equilibrio armonico. E' tridimensionale poiché fonda l'approccio integrato che include la prospettiva ambientale nelle strategie di sviluppo economico e sociale.

Non esiste alcuna nozione giuridica di sviluppo sostenibile. Fornirla è problematico quanto elaborare quella di ambiente e richiede un'analisi semantica, da riservare ad altra sede. Per ragioni di coerenza e contenimento occorre privilegiare l'aspetto giuridico e seguire un'impostazione utile a successivi approfondimenti. Ogni definizione generale è relativa: significati e sfaccettature variano col contesto e assumono priorità e modalità applicative altrettanto diverse. La parola "sviluppo" ha molteplici accezioni, l'attributo "sostenibile" crea ulteriori complicazioni. La derivazione economica li contrappone al concetto di "crescita" ed evoca la necessità di limitare l'espansione economica per adeguarla alla finitezza e ai ritmi di rigenerazione delle risorse naturali. Quindi si deve adottare per convenzione una nozione di riferimento, adeguata alla comunicazione specialistica e al dialogo interdisciplinare. E' opportuno selezionare la più utile al giurista, cioè quella capace di delineare con precisione il contenuto normativo e, al contempo, adattarsi ai profili e alle discipline giuridiche da cui si esaminano le questioni ambientali. La più rispondente ai requisiti è citata nel rapporto sullo stato dell'ambiente globale (*Our common future*, 1987), redatto dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite e meglio noto come *Rapporto Bruntland*:

Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

Pur essendo la più risalente, è la più celebre e richiamata, basilare per la riflessione teorica e l'applicazione pratica in ogni settore. Non compare in una fonte del diritto in senso tecnico, ma trae autorevolezza dal contesto che l'ha teorizzata: è il riferimento fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, poiché è stata la piattaforma di lavoro della *Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo* (UNCED, Rio de Janeiro, 1992), il primo e più importante consesso dedicato allo sviluppo sostenibile. La definizione, concisa e compiuta, porta con sé le caratteristiche concettuali, ideologiche, formali e istituzionali proprie del contesto originario, perciò è utile calarla in una breve cronistoria.

Tre momenti segnano l'evoluzione del concetto. Il primo è la *Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano* (Stoccolma, 1972), conclusa con la *Dichiarazione sull'Ambiente Umano*, che con 26 principi esprime *in nuce* lo sviluppo sostenibile. Il preambolo eleva la tutela ecologica a scopo imperativo dell'umanità, insieme alla pace e allo sviluppo. La parte dichiarativa cita per la prima volta il diritto all'ambiente come fondamentale diritto umano e lo collega a diritti di libertà ed eguaglianza, condannando ogni forma di discriminazione, oppressione e dipendenza (pr. 1):

L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future. Per questo le politiche che promuovono e perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, il colonialismo ed altre forme di oppressione e di dominanza straniera, vanno condannate ed eliminate.

Tra le enunciazioni: il dovere di salvaguardare il sistema ecologico naturali a beneficio delle generazioni presenti e future; l'uso equo e razionale delle risorse (pr. 5); l'attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo (pr. 12), al mercato dei beni di prima necessità e delle materie prime (pr. 10); l'impegno a superare le iniquità, valorizzare il potenziale e migliorare il tenore di vita (pr. 11).

La svolta verso la sostenibilità matura a fine anni Ottanta e culmina con la *Conferenza di Rio*, spartiacque della politica e della normazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, per aver inaugurato l'approccio integrato e attirato la partecipazione più ampia fino ad allora, allargata alle organizzazioni non governative. Il mandato (Risol. n. 44/228, 22 dicembre 1989, par. 15 d)

conferiva l'incarico di *promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale dell'ambiente* e verificare la possibile definizione di diritti e doveri generali degli Stati in campo ambientale, alla luce degli strumenti giuridici internazionali esistenti. I criteri base: affinare la Dichiarazione di Stoccolma e accogliere le esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Il compito non fu assolto, perciò la Dichiarazione (pr. 27) e l'Agenda 21 (Parte IV, Cap. 39) rinviano al futuro "diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile". L'idea di un codice vincolante di diritti e doveri degli Stati fu accantonata durante le sessioni preparatorie e mai realizzata. Gli entusiasmi della vigilia s'infransero contro le divergenze tra paesi industrializzati e in via di sviluppo, perciò si scelse di "massimizzare i consensi minimizzando impegni e contenuti" nella *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, una dichiarazione solenne di principi approvata per consenso unanime a chiusura lavori. Nessun atto di Rio fornisce una nozione o una qualificazione giuridica precisa e univoca di sviluppo sostenibile. La Dichiarazione richiama il diritto allo sviluppo nella consueta accezione socioeconomica, seguito dalla parafrasi del Rapporto Brundtland (pr. 3) e adotta come metodo – è la vera innovazione di Rio - il principio d'integrazione e interdipendenza ambiente-sviluppo (pr. 4):

Al fine di pervenire a uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

La *Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici* enuncia il diritto-dovere delle Parti di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 3, par. 4) senza specificare il contenuto; la *Convenzione sulla Diversità Biologica* definisce l'"uso sostenibile" della biodiversità (art. 2). Si noti che le definizioni convenzionali sono vincolanti ai limitati fini applicativi dei rispettivi patti e per i soli Stati Parti che li hanno ratificati. A prescindere dall'evidente valore politico, la Dichiarazione appartiene invece alla categoria della *soft law*, perciò non è fonte autonoma e vincolante di diritto internazionale, ma è ad oggi la stella polare di ogni riflessione e intervento in materia di sviluppo sostenibile: rileva sia come *law-developing resolution* per la successiva normazione generale e patrizia, sia come codice di condotta per indirizzare la prassi degli Stati e favorire la formazione di consuetudini internazionali.

A Rio segue una fase di stagnazione, se non addirittura di regresso. Il *Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile* (WSSD, Johannesburg, 2002) si colloca su una parabola discendente e pare una manifestazione di "consenso sul disaccordo" per l'inconciliabilità delle posizioni a confronto, tanto che i risultati sono del tutto inidonei a orientare la legislazione. Tante le discontinuità e le mancanze: non fu conferito alcun mandato di produzione o verifica normativa; la *Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile* è ancor più generica e meno solenne di quella di Rio; il *Piano di Attuazione* è un aggiornamento dell'Agenda 21, appesantito dal rinvio degli obiettivi mancati, con la variante di alcune priorità individuate nell'ambito del processo di globalizzazione. Uniche note positive: il coinvolgimento della comunità civile internazionale, che strinse il rapporto tra ambiente e forme di partecipazione democratica; il rafforzamento della *partnership* tra paesi industrializzati e in via di sviluppo. Dopo Johannesburg non si segnalano eventi che contribuiscano a delineare il ruolo giuridico dello sviluppo sostenibile, perciò Rio si conferma il punto di partenza dell'elaborazione dottrinale.

3. Il dibattito dottrinale sul valore e il ruolo giuridico.

Fin dagli anni Novanta la dottrina internazionalistica si è interrogata su tre questioni: valore, forza vincolante e funzione giuridica dello sviluppo sostenibile. Inizialmente negava alla sostenibilità ogni rilevanza giuridica per attribuirle valore etico esclusivo o prevalente. Ne riconosceva la forza suggestiva, che poggia sulla responsabilità morale verso le generazioni future e

sollecita comportamenti ecologicamente ed eticamente corretti. Tuttavia erano chiare le implicazioni giuridiche sul principio della sovranità permanente degli Stati nella gestione delle risorse e la necessità di limiti e divieti ad attività rischiose o a forte impatto ambientale. Di recente si tende invece a riconoscere la giuridicità dello sviluppo sostenibile, pur senza concordanza di vedute su vincolatività, ruolo e portata applicativa.

La posizione in netta prevalenza lo considera un *principio giuridico di diritto internazionale dell'ambiente* da applicare ad ogni questione ambientale per la peculiarità o la specialità della materia. Altri ne espandono l'ambito di applicazione come un *principio generale del diritto internazionale contemporaneo* che investe ogni settore secondo la logica d'integrazione ambiente-sviluppo. Fonti di diritto internazionale e contributi dottrinali confermano che si tratta di un *principio generale*, a sua volta articolato in una serie principi che fungono da componenti applicative e sono riconducibili ai 27 proclamati a Rio. Di questi, alcuni richiamano più o meno esplicitamente i principi generali del diritto internazionale riconosciuti o enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite e altre Dichiarazioni: il diritto sovrano degli Stati all'uso delle proprie risorse naturali secondo autonome scelte di politica ambientale e sviluppo (pr. 2) è proiezione del principio di sovranità permanente; il principio di cooperazione ha un ventaglio di specifiche applicazioni (pr. 5, 7, 9, 12, 13, 14, 27). Altri, difficilmente collegabili a principi generali di diritto internazionale sembrano pensati solo per l'ambiente: responsabilità comune ma differenziata (pr. 7), prevenzione (pr. 14), precauzione (pr. 15), internalizzazione dei costi ambientali (pr. 16), valutazione d'impatto ambientale (pr. 17), notificazione obbligatoria e divieto di danno transfrontaliero (pr. 18, 19). Nel 2002 l'*International Law Association* ha stilato un elenco di principi dello sviluppo sostenibile – alcuni ripetitivi, altri aggiuntivi ai precedenti (es. patrimonio comune dell'umanità) – da considerare *principi di diritto internazionale dell'ambiente*. La dottrina ne offre diverse classificazioni, distinguendo tre categorie: consuetudini riconosciute; principi in fase di consolidamento; di natura dubbia o indefinita.

La frequente negazione del valore giuridico della sostenibilità consegue all'osservazione che il principio compare in fonti prive di efficacia vincolante e la sua applicazione non è adeguatamente assistita da istituti e strumenti giuridici. L'opinione fu confortata dai giudici internazionali, a lungo restii a confermare l'esistenza di principi generali di diritto ambientale. I sostenitori della giuridicità notano invece che la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) intende per principi di diritto internazionale norme che costituiscono la *ratio* di regole specifiche, oppure poco precise, che non soddisfano requisiti di *usus* e *opinio juris*, ma fissano regole di condotta tese a indirizzare e uniformare il comportamento degli Stati, come i principi di Rio. Infatti, larga parte della dottrina internazionale è attenta a prassi e a decisioni assunte su questioni anche non immediatamente connesse all'ambiente, poiché ritiene che i principi di sostenibilità possano consolidarsi come *principi di diritto internazionale di natura consuetudinaria*, acquistando così forza vincolante.

Riguardo alla funzione, lo sviluppo sostenibile si qualifica come *principio normativo e interpretativo*, anche se con sensibili divergenze sul grado di maturazione dell'una o l'altra connotazione. Il carattere normativo, sostenuto per la prima volta nell'opinione dissenziente del giudice Wreemantry alla sentenza della CIG sul caso Gabčicovo-Nagymaros (1997), sarebbe tuttora *in fieri* per la maggioranza dei giuristi. Infatti la debolezza precettiva dei principi di Rio e della successiva normazione internazionale non hanno giovato alla sua effettività. I trattati, pur vincolanti per le parti, creano complicati regimi giuridici ad incastro di difficile applicazione. Oltre alle ratifiche, richiedono la stipulazione di protocolli e atti esecutivi, complessi negoziati svolti da appositi organi rappresentativi. Inoltre, il principio della responsabilità comune ma differenziata si traduce in frustranti tentativi di modulare le pretese di paesi a diversi stadi di sviluppo. E' più convincente etichettare lo sviluppo sostenibile come principio interpretativo, per l'opinione diffusa che la sua matrice concettuale possa influenzare significativamente la funzione decisionale, in politica come nelle controversie in materia di ambiente, sviluppo e commercio. In questo senso

svolge un ruolo unificante rispetto ad altri principi, ne favorisce l'integrazione e il coordinamento in fase applicativa. La giurisprudenza recente mostra che il concetto allarga e precisa l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo di altri principi sostanziali e procedurali di diritto internazionale, consolidati o emergenti. In altri casi funge da criterio interpretativo di norme convenzionali o di bilanciamento di diritti, interessi e valori in conflitto. Persino l'organo d'appello dell'OMC lo adotta come criterio di liceità di attività commerciali potenzialmente in contrasto con la salvaguardia delle risorse naturali. Le obiezioni a queste considerazioni si fondano sulla genericità dello sviluppo sostenibile, che non lo rende un parametro giuridico autonomo e giustiziabile, ma un concetto aperto e flessibile, anche rispetto all'apporto scientifico e tecnologico.

4. – *L'applicazione del principio nel diritto internazionale, comunitario, regionale e nel costituzionalismo contemporaneo*

La Conferenza di Rio ha innescato un processo di produzione e revisione normativa a cascata, dal livello internazionale, a quello regionale e nazionale. La cooperazione internazionale si è concentrata su questioni globali per uniformare il diritto internazionale in chiave di sviluppo sostenibile. L'operazione ha investito prima il diritto dell'ambiente e dello sviluppo, poi le materie collegate, infine i temi caldi: sicurezza in tutte le accezioni (es. biologica, genetica, alimentare, sanitaria), aiuti umanitari, valori identitari, beni e diritti culturali. Dalle prime convenzioni-quadro su clima, biodiversità e diversificazione è partita la revisione e la stipula di oltre 500 trattati, detti "globali" perché dedicati alle emergenze ambientali e a vocazione universale quanto a paesi sottoscrittori. L'effetto vincolante per le parti li qualifica come le primarie fonti di diritti e obblighi degli Stati in materia di ambiente e sviluppo. I testi richiamano e promuovono il consolidamento di principi di diritto internazionale e ambientale. La nota dolente è l'inefficacia, dovuta al sistema giuridico e alla politica: a prescindere dalla complessità delle procedure, i paesi firmatari preferiscono assumere generici obblighi di cooperazione e risultato di medio-lungo periodo, con ampia discrezionalità di scelta su modi e mezzi da adottare, anziché impegni vincolanti a breve.

In ultimo si tende ad estendere la portata della sostenibilità e a proporla come obiettivo della comunità internazionale. L'UNESCO l'ha inserita in vari ambiti, con solenni enunciazioni principio, a partire dalla *Dichiarazione sulle Responsabilità delle Generazioni Presenti Verso le Generazioni Future* (1997) dell'UNESCO. La *Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale* (2001) prefigura la cultura come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile e associa la conservazione della *biodiversità* a quella della *diversità culturale*, come "sostrato necessario al mantenimento di ogni manifestazione della diversità ambientale". Entrambe sono patrimonio comune dell'umanità e "fattori essenziali di sviluppo della persona umana" (artt. 1, 3). Con la *Dichiarazione del Millennio* delle Nazioni Unite (2002) la sostenibilità ambientale è diventata un obiettivo specifico, ma trasversale a tutti gli altri Obiettivi del Millennio.

Nell'ordinamento comunitario il principio dello sviluppo sostenibile ha trovato la più accurata definizione e attuazione in due fasi. La prima, dagli anni Settanta, ha avviato una "riconversione ecologica dell'economia" per contrastare lo sfruttamento dell'ambiente seguito alla ripresa economica del dopoguerra. Infatti il principale obiettivo della CEE era lo sviluppo economico, da conseguire con la creazione del mercato interno, fondato sulla libera circolazione dei fattori produttivi, in regime di competitività e concorrenza. La tutela ambientale fu affidata a *soft law* e atti di normazione secondaria, finché l'Atto Unico Europeo (1986) legittimò e disciplinò l'azione comunitaria in campo ambientale nel Trattato (Parte II, titolo VII, *Ambiente*). Dopo Rio, la seconda fase mira alla "riconciliazione tra ambiente e sviluppo", costituzionalizza lo sviluppo sostenibile e il primato della sostenibilità ambientale nel contesto delle azioni comunitarie. Un processo di *mainstreaming* ambientale ha investito tutte le competenze della CE, dal *V Programma*

Comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (1993), alla revisione dei trattati (Amsterdam, 1997).

Lo sviluppo sostenibile è diventato un *principio vincolante di rango costituzionale, programmatico e giuridico*, qualificato espressamente come *principio* (Preambolo, VIII considerando TUE; art. 6 TCE) e *obiettivo* dell'azione comunitaria, tra le finalità fondamentali dell'Unione (art. 2 TUE; art. 2 TCE; artt. I-3, Cost. europea). Il contenuto si specifica in obiettivi di sostenibilità e di politica ambientale (art. 174 TCE) conformi all'antropocentrismo debole, strumentali alla tutela della salute umana, fondati sull'uso razionale delle risorse, mirano a un "elevato livello di protezione" e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente. Si presenta come un *principio di sintesi*, articolato in principi da applicare in modo graduale, privilegiando prevenzione e precauzione. Tra questi, il *principio d'integrazione* conferma la preminenza della sostenibilità ambientale e impone di considerarla in ogni azione comunitaria (artt. 3, 6 TCE), in fase normativa e applicativa. La giurisprudenza comunitaria conferma l'imperatività delle esigenze ambientali anche sulla libertà di commercio e concorrenza (CGCE, c.d. sentenza *Oli usati*, causa 240/83, 7 febbraio 1985). L'importanza delle ricadute a livello globale è evidenziato nei trattati e nella Costituzione Europea, che salda lo "sviluppo sostenibile dell'Europa" allo "sviluppo sostenibile della Terra" (art. I-3, par. 4). La prospettiva allargata è confermata dalla *Dichiarazione dei principi guida dello sviluppo sostenibile* (2005), che ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile aggiunge l'adempimento delle responsabilità internazionali e comprende nella sostenibilità il rispetto della diversità culturale, dei valori di riferimento basilari per l'umanità e dei diritti fondamentali della persona.

L'organicità del sistema e la forza politica dell'UE ne rafforzano l'attuazione concreta, che è affidata a uno strumentario più ampio ed efficace di quello internazionale: piani d'azione e programmi di ricerca e sviluppo svolgono il monitoraggio e aggiornano dati tecnici e scientifici disponibili; regolamenti e direttive fissano livelli minimi di tutela, adempiono agli obblighi internazionali e pongono le basi della normativa nazionale. Obiettivi, principi e criteri di sostenibilità hanno doppia efficacia vincolante: per le istituzioni comunitarie, soggette al controllo degli organi di giurisdizione per omissione, illegittimità e responsabilità extracontrattuale; per gli Stati membri, che rispondono alla CGCE d'inadempimento a regolamenti e direttive.

La regione mediterranea è un banco di prova della tenuta dello sviluppo sostenibile, perché è una fucina di sperimentazione di tecniche giuridiche e strumenti operativi. Configurazione geografica circoscritta, varietà naturalistica e fragilità ecologica lo rendono un bene ambientale unitario e indivisibile sul quale incide l'interazione di fattori geopolitici e socioeconomici a forte impatto: instabilità politica, squilibrio economico tra le sponde Nord e Sud, pressione demografica, migratoria e turistica, intensità di traffici, urbanizzazione, erosione costiera e inquinamento da scarichi industriali. Il principio dello sviluppo sostenibile ha informato l'intero Sistema di Barcellona, cioè il primo quadro giuridico di politica ambientale comune dedicato a un'area così vasta e variegata da comprendere la quasi totalità degli Stati mediterranei.

Dopo Rio, l'originario l'originario progetto politico di cooperazione euromediterranea (1975) si è convertito in un processo di revisione normativa per creare un sistema di tutela integrata. Il fulcro si è spostato dall'inquinamento del mare al degrado dell'ambiente marino. Un rinnovato pacchetto d'interventi ha compreso i fattori socioeconomici che contribuiscono al degrado: il *Piano di Azione per la protezione dell'ambiente Marino e lo sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo*, la *Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo* (2004), protocolli e atti esecutivi. La convenzione contiene una lista di principi-guida che adeguano la sostenibilità al contesto regionale e lo valorizzano come patrimonio naturale e culturale. Il campo d'azione è esteso a: povertà, politiche demografiche, modelli di produzione e consumo, diritti umani, partecipazione allo sviluppo. I modesti risultati rivelano problemi di tecnica giuridica, solo parzialmente compensati dal regime internazionale. Sull'effettività pesano:

debolezza precettiva dei principi, assenza di meccanismi di responsabilità e risarcimento danni, efficacia soggettiva limitata alle parti, carente normazione nazionale. L'espedito più riuscito è quello delle *zone di protezione ecologica* (ZPE), aree protette a competenza funzionale, istituite unilateralmente da uno Stato costiero (finora solo Francia e Italia), che temperano principio di sovranità statale e superano il limite di efficacia soggettiva delle norme convenzionali. Lo Stato costiero titolare non acquista poteri sovrani, ma esercita poteri di prevenzione, controllo e giurisdizione che si sostanziano nell'imposizione coattiva di elevati *standard* di tutela e sicurezza previsti dall'intero *corpus* di norme internazionali, comunitarie, regionali e nazionali. La giurisdizione è eccezionalmente estesa: oltre il limite esterno del mare territoriale, a persone fisiche, giuridiche e tutti i natanti, a prescindere dalla bandiera, "navi ombra" o battenti bandiere di comodo.

I legislatori costituzionali hanno accolto il principio dello sviluppo sostenibile con citazioni espresse o richiami indiretti. Il valore di queste enunciazioni non è esente da critiche. Taluni costituzionalisti le considerano "formule incantatorie", appartenenti alla "mitologia costituzionale dell'ambiente", cariche di valore ideale, ma prive di efficacia giuridica. Altri pensano che ogni generico richiamo testuale agevoli la tutela, anche quando lo sviluppo sostenibile non è costituzionalizzato o inserito in una disposizione legale. L'analisi giurisprudenziale dovrà verificare se la sostenibilità tende a divenire un criterio di bilanciamento di valori costituzionali, tra cui ambiente, salute, proprietà, iniziativa economica.

Dalla lettura comparata delle costituzioni di nuova generazione lo sviluppo sostenibile emerge come un'efficace sintesi dei principi e dei valori espressi a Rio. America Latina, Africa e Asia lo ergono a funzione essenziale dello Stato. L'enfasi sui doveri pubblici è tipica dei continenti asiatico e africano, dove l'organizzazione sociale si basa sulle comunità locali, che godono di considerazione superiore o paritaria rispetto agli individui, anche nell'attribuzione di diritti e doveri. I paesi in via di sviluppo condividono la preoccupazione di gestire le proprie risorse nell'interesse dello Stato, perciò le dichiarano proprietà pubblica o parte del patrimonio naturale e culturale della nazione, rivendicando l'autodeterminazione nella pianificazione ambiente-sviluppo e l'equità di accesso e ripartizione dei benefici, inclusi brevettabilità e trasferimento tecnologico. E' il riscatto a secoli di colonialismo e sfruttamento: a Sud del mondo si concentra il sottosviluppo economico e umano, ma anche la gran parte della ricchezza biologica utilizzata dai paesi avanzati.

Il costituzionalismo latinoamericano è il più avanzato fin dagli anni Ottanta e vanta il maggior numero di riferimenti espressi alla sostenibilità. La recentissima Costituzione Boliviana (2007) reca l'espressione "sviluppo sostenibile integrale" in ogni parte, non solo nei titoli dedicati ad habitat, ambiente, risorse e sviluppo rurale. Inoltre prevede un'azione popolare contro autorità pubbliche, individui o collettività che ledano salute pubblica, ambiente e patrimonio naturale. I primi testi costituzionali dell'Africa post-coloniale tutelavano l'ambiente indirettamente, per assicurare la gestione delle risorse nell'interesse del paese. Oggi prestano invece tutela diretta, con la classica enunciazione di diritti e doveri: la politica pubblica è ispirata a principi ambientali e il diritto all'ambiente è riconosciuto come diritto personale e collettivo. Le costituzioni asiatiche evidenziano il nesso tra sostenibilità e diritto umano all'ambiente. Il segnale è importante, poiché l'Asia è l'unico continente a non possedere una carta e un sistema di tutela dei diritti umani. Le Filippine (1987) per prime hanno enunciato tra i principi fondamentali il dovere dello Stato di tutelare il diritto personale ad un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato e il diritto alla salute, collegato al rispetto dell'armonia e dei ritmi naturali e prioritario allo sviluppo. Il Nepal (1990) dichiara prioritarie la tutela ambientale e la prevenzione dei danni da attività di sviluppo e s'impegna a favorire la consapevolezza pubblica delle questioni ambientali.

In Europa, molti paesi menzionano le generazioni future o il diritto all'ambiente nelle costituzioni riformate: Spagna (1978), Grecia (1986), Germania (1994) Belgio (1993, 1994), Finlandia (1999). Pochi citano esplicitamente la sostenibilità: Portogallo (1997), Svizzera (2000) e Francia nella *Carta dell'Ambiente* (2005), che integra i principi ambientali nella costituzione

vigente. Quest'ultima è la soluzione più elaborata: recepisce la nozione Bruntland; include l'ambiente nel patrimonio comune dell'umanità, ne esige la tutela come interesse fondamentale della Nazione; impegna lo Stato ad intraprendere politiche pubbliche di conciliazione ambiente e sviluppo, collegate a livello europeo e internazionale.

In Italia, dal 1990 numerosi progetti di riforma dell'art. 9 Cost. aggiungono un comma finale che recepisce il principio di sostenibilità, lo associa alla tutela dell'ecosistema o lo rende implicito nel riferimento all'interesse delle generazioni future. Il più recente (n. 101/2006) propone la seguente versione:

[La Repubblica] riconosce e garantisce l'ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta. Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge la biodiversità. Tutela l'accesso all'acqua quale bene comune pubblico.

La collocazione sistematica tra libertà di ricerca, beni paesaggistici e culturali, offre spunti di riflessione, sia sul piano epistemologico, sia sulle affinità tra ambiente e cultura. E' di certo foriero di maggiori implicazioni sostanziali rispetto al debole riferimento dell'art. 117 Cost, ad oggi l'unico "aggancio" costituzionale diretto all'ambiente.

5. Il diritto umano allo sviluppo sostenibile.

Configurare il diritto umano allo sviluppo sostenibile significa ancorarsi all'antropocentrismo debole affermato a Rio. La Dichiarazione pone la persona umana al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo sostenibile, inteso come obiettivo inseparabile dal diritto personale a una vita sana e produttiva, in armonia con la natura (pr. 1). Nel prosieguo conferma il collegamento ai diritti umani e dichiara che l'eliminazione della povertà è un compito essenziale degli Stati e dei popoli, ma anche un requisito indispensabile alla sostenibilità, poiché mira a colmare le disparità, soddisfare i bisogni e migliorare la vita della maggioranza delle popolazioni del mondo (principio 5). L'Agenda 21 reca analoghi cenni alla *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo* (1948) e al *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali* (1966). In pratica, dalla *Conferenza di Stoccolma* alla proclamazione degli *Obiettivi del Millennio* le Nazioni Unite hanno individuato le catene di povertà e degrado ambientale che, alimentandosi reciprocamente, costringono al sottosviluppo.

Per rinvenire le prime tracce del diritto umano allo sviluppo sostenibile si deve risalire ai lavori preparatori di Rio e confrontarli alla Dichiarazione. Il diritto allo sviluppo è formulato in termini impersonali e generici, senza ulteriori qualificazioni, accompagnato soltanto da un'indicazione di metodo che ricalca la nozione Bruntland (p. 3):

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

Ragioni di coerenza al mandato e ai contenuti della Conferenza suggeriscono di aggettivarlo con l'attributo della sostenibilità. Inoltre pare un diritto adespota. La titolarità resta incerta anche dopo la lettura congiunta ad altri principi: enunciati, regole di condotta e posizioni soggettive sono impersonali, oppure riferiti a uno o più soggetti, individuali o collettivi, anche intere categorie sociali, testualmente: esseri umani, Stati, autorità nazionali, paesi sviluppati o in via di sviluppo, popoli, comunità indigene, collettività locali, cittadini, donne, giovani. Ci si domanda allora se il diritto allo sviluppo sostenibile sia un diritto dell'uomo o un diritto-dovere degli Stati, in quanto soggetti di diritto internazionale. Non è d'ausilio la *Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo* (1986), che lo considera un diritto inalienabile dell'uomo, ma lo intende in un'accezione avulsa dalla dimensione ambientale e ne attribuisce la titolarità ai singoli e ai popoli, riconoscendo legittime

pretese nei confronti degli stati. La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici prevede invece soltanto il diritto-dovere degli Stati di promuoverlo (art. 3, par. 4).

Lo svolgimento delle sessioni preparatorie fa propendere per la qualifica di diritto umano. In apertura lavori, l'idea di codificare diritti e doveri degli Stati si accompagnava all'intenzione di riconoscere il diritto umano allo sviluppo sostenibile. La delusione di entrambe le aspettative è l'esito di irriducibili contrasti tra le parti. Il Gruppo dei 77 sottopose al Comitato Preparatorio due proposte: la prima, presentata dal Ghana (1991) dichiarava lo sviluppo un "inalienabile diritto umano"; la seconda, presentata da Cina e Pakistan (1992), lo collegava alle prioritarie esigenze di equità dei paesi in via di sviluppo. L'opposizione degli Stati industrializzati, soprattutto USA e Gran Bretagna, e le perplessità della CE hanno diluito le proposte nel riconoscimento della persona umana come soggetto centrale dello sviluppo sostenibile (pr. 1) e nel generico collegamento del diritto allo sviluppo all'ambiente (pr. 3). Solo Italia e Francia si espressero a favore, come già per la *Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo*, approvata col voto contrario degli USA. Le resistenze dell'occidente industrializzato impedirono il riconoscimento dei diritti umani ambientali, risolvendosi in generiche esortazioni agli Stati ad agevolare la partecipazione pubblica nel settore (pr. 10), impegnarsi sul versante legislativo (pr. 11, 13, 27) e promuovere stili di vita e modelli sostenibili di produzione e consumo (pr. 8). Rio fu un'occasione mancata anche per la qualificazione giuridica delle risorse e delle funzioni naturali come beni ambientali e patrimonio comune dell'umanità, benché sostenuta da illustri precedenti: il *Trattato di Washington* (1959) ha conferito all'Antartide lo *status* di patrimonio comune di carattere scientifico, la *Convenzione di Wellington* (1988) e il *Protocollo di Madrid* (1991) ne hanno regolato, poi interdetto le attività minerarie; la *Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare* di Montego Bay (1982) ha definito il regime giuridico degli spazi marini comuni, risorse e attività incluse.

Se l'UNCED rappresenta emblematicamente la faticosa affermazione giuridica del diritto allo sviluppo sostenibile, il WSSD ha arretrato il passo persino rispetto a Stoccolma. Lo scontro si è inasprito proprio su questi temi: l'intesa sui diritti di accesso all'acqua potabile si è ridotta a un obiettivo numerico minimo, senza standard qualitativi; i diritti delle donne a servizi sanitari di base sono stati una conquista travagliata; l'impegno a ridurre l'estinzione della biodiversità ha trascurato diritti culturali, equità d'uso e accesso alle risorse e ai benefici che spettano alle comunità locali, che ne sono legittime custodi e detentrici.

I progressi si limitano all'ambito regionale, in Europa e Africa. Da Rio in poi la questione del riconoscimento del diritto sostanziale allo sviluppo sostenibile è stata aggirata, ma è emersa indirettamente dallo sforzo di sortire risultati sul versante dei profili procedurali. La *Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, stesa nel 1998 e in vigore dal 2002, è il momento più avanzato di questo processo. Anche se limitata ai membri della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) la ratifica di 41 paesi e della CE (2005) denota l'ampia disponibilità di rendere effettivo l'esercizio dei diritti partecipativi in materia ambientale, con inevitabili riflessi sullo sviluppo sostenibile. Sul piano definitorio chiarito i legami tra ambiente e diritti umani e fornito la nozione dei diritti partecipativi, col dichiarato intento di contribuire alla tutela del diritto umano all'ambiente e fissare i presupposti per l'approfondimento degli aspetti sostanziali. I tre pilastri della convenzione sono rispettivamente: il diritto di accesso all'informazione ambientale; il diritto di partecipazione, sia ai processi decisionali, sia a piani, programmi e regolamenti esecutivi; il diritto di accesso alla giustizia in materia di ambiente. Anche ad Aarhus riemersero ostilità all'affermazione formale del diritto sostanziale all'ambiente: la Gran Bretagna allegò una dichiarazione per circoscrivere l'impegno ai diritti partecipativi, precisando che i richiami al diritto all'ambiente valevano come mera aspirazione ideale. Tuttavia, ancor prima delle ratifiche, la convenzione ha incoraggiato la riforma comunitaria, con tre direttive di adeguamento ai primi due pilastri: 2003/4/CE sui dati ambientali; 2001/42/CE sulle procedure di valutazione

d'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS); 2003/35/CE sulla partecipazione decisionale, con scarso accenno alla giustizia ambientale.

Le più recenti conquiste di normazione del continente africano esprimono lo stato di allarme cronico che condiziona le ansie competitive e il fabbisogno di risorse umane ed energetiche dei paesi sviluppati. Il passo decisivo è stato compiuto dalla *Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli*. In vigore dal 1986, rileva sia per l'ampiezza di adesioni che per l'attenzione ai diritti umani di terza generazione. Ratificata dalle nazioni dell'Unione Africana, cioè tutti i paesi eccetto il Marocco, è il primo documento che proclama i *diritti di solidarietà* (pace, sicurezza internazionale, ambiente, patrimonio comune dell'umanità), insieme a libertà e diritti fondamentali, civili e politici, economici, sociali e culturali. Il diritto allo sviluppo sostenibile si ricava in via interpretativa da un nucleo di diritti reciprocamente connessi e saldati all'ambiente (artt. 20-24): salute, sviluppo economico, sociale, culturale, patrimonio comune dell'umanità, ambiente globale soddisfacente e favorevole allo sviluppo, libera disponibilità di ricchezze e risorse naturali, autodeterminazione. La titolarità spetta all'uomo o ai popoli, talvolta insieme agli Stati, a volte correlata a doveri pubblici.

Il *Protocollo Aggiuntivo alla Carta Africana sui Diritti delle Donne in Africa* (2003), vigente dal 2005, è l'unico atto a riconoscere espressamente il diritto allo sviluppo sostenibile (art. 19). Il testo ribadisce e declina al femminile i diritti umani per permettere alle donne africane di conoscerli ed esercitarli. S'inserisce nel solco delle misure di *empowerment* tracciato da atti internazionali: *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (1979), *Piattaforma di Pechino* (1994), atti di *Rio*, *Dichiarazione del Millennio* (2000). La scelta di sottolineare la titolarità femminile del diritto deriva dalla *Dichiarazione di Rio* (pr. 20): l'essenzialità del ruolo femminile per lo sviluppo e la tutela dell'ambiente si combina con una doppia strategia incrociata di *mainstreaming* ambientale e di genere. Il collegamento con altri diritti umani si evince dalla collocazione sistematica del diritto allo sviluppo sostenibile accanto ai diritti sociali e distinta da specifici diritti ambientali (es. a un ambiente sano e sostenibile, alla sicurezza alimentare). Il testo precisa che l'effettività del diritto non può prescindere dalla valutazione dell'impatto di genere nella pianificazione dello sviluppo tramite indicatori e strumenti *ad hoc*, dall'esercizio dei diritti partecipativi e dalla parità di accesso a risorse naturali, fattori produttivi, servizi e dai diritti di proprietà e uso della terra.

Il pieno riconoscimento del diritto umano allo sviluppo sostenibile è ancora osteggiato sul fronte teorico e politico. E' esposto alle medesime obiezioni dottrinali rivolte ai "diritti nuovissimi", di cui enfatizza le caratteristiche, poiché difetta dei requisiti che la nozione di diritto implica necessariamente: titolarità certa; oggetto preciso e possibile; esigibilità nei confronti di uno o più soggetti. La sua costruzione è in fase embrionale e resa problematica dalla debolezza dei sistemi di tutela dei diritti umani e dalla necessità di superare il modello occidentale di definizione individuale dei diritti e riconoscerne la titolarità ad altri soggetti: popoli, comunità locali, popolazioni indigene. La dinamica delle relazioni internazionali rivela una forte politicizzazione del diritto umano allo sviluppo sostenibile. Nel sistema delle Nazioni Unite si confrontano quattro posizioni. Il gruppo più numeroso, tra paesi in via di sviluppo ed economie emergenti, ritiene che il suo riconoscimento sia una questione cruciale, ma che la comunità internazionale debba dare precedenza ad interventi concreti per migliorare le condizioni di sviluppo. Il gruppo moderato dell'Europa centro-orientale sostiene l'approccio ai diritti umani nelle politiche nazionali soprattutto per mantenere un buon rapporto con agenzie di sviluppo, istituzioni finanziarie e organizzazioni umanitarie. L'opposizione forte viene dai paesi più influenti sullo scenario internazionale: la CE mantiene una posizione cauta e sostiene il diritto allo sviluppo sostenibile come veicolo di dialogo coi paesi in via di sviluppo, ma è scettica sulla possibilità di renderlo universale in concreto; le maggiori potenze industriali (Stati Uniti, Giappone e Australia) sono gli antagonisti più ostili, poiché temono conseguenze sul piano

economico ed occupazionale. Sullo sfondo crisi finanziarie e instabilità politiche distraggono costantemente l'attenzione da questo tema.

6. Questioni di giustiziabilità.

Il mandato di Rio prevedeva un altro compito rimasto irrisolto (Risol. n. 44/228, par. 15 w):

valutare la capacità del sistema delle Nazioni Unite di assistere nella prevenzione e nella composizione delle controversie ambientali e di raccomandare misure in questo campo, nel rispetto degli accordi bilaterali e internazionali esistenti che dispongono in merito alla soluzione di queste controversie.

Quindi la Dichiarazione rinvia alla futura legislazione in materia di sviluppo sostenibile (pr. 27), anche in merito a diritti partecipativi, accesso alla giustizia, risarcimento e indennizzo per danni ambientali (pr. 10, 11, 13). Nel frattempo gli Stati sono invitati a risolvere le controversie ambientali pacificamente e con mezzi adeguati, secondo la Carta delle Nazioni Unite (pr. 26), rimettendosi alla competenza della CIG, quale principale organo giurisdizionale di diritto internazionale. L'appello all'adeguatezza dei mezzi riconosce le carenze di quelli esistenti e la necessità di vagliare le procedure più indicate, come ribadisce l'Agenda 21 (cap. 39). La definizione dei *crimini ambientali*, sulla falsariga del *Codice di Crimini contro la Pace e la Sicurezza del Genere Umano*, è affidata a un'istituenda *Commissione Legislativa*.

A fronte dell'insuccesso, durante i lavori preparatori, un gruppo di Stati (Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia, Polonia, Ungheria) aveva presentato due progetti, dedicati rispettivamente alla prevenzione e alla soluzione delle controversie ambientali, per integrare i rimedi e i limiti di competenza della CIG. Il Gruppo dei 77 si oppose ad entrambi, perché riteneva imprudente e prematuro assumere impegni a riguardo. Le proposte prevedevano: una fase preventiva di verifica d'impatto ambientale; l'istituzione di una *Camera permanente per le controversie ambientali* in seno alla CIG; l'impegno di inserire clausole interpretative di norme e procedure nella trattativa internazionale. Le clausole obbligavano gli Stati a scegliere tra sistemi arbitrali o giurisdizionali e prevedevano misure provvisorie e preventive, revocabili fino alla decisione finale e con effetto vincolante per le sole parti in causa. Queste istanze confluirono nell'*International Court of the Environment Foundation (ICEF)*, un'organizzazione non governativa accreditata dalle Nazioni Unite (1992) e sostenuta dalla CE, con lo scopo di istituire una Corte permanente specializzata, a giurisdizione universale, sul modello della Corte Europea dei Diritti Umani. Tre le novità: accesso esteso a individui e collettività organizzate; autorità ed efficacia *erga omnes* delle decisioni; coordinamento con tutte le istituzioni preposte alla soluzione di controversie ambientali. Il progetto, ancora allo stadio teorico, deve essere adeguato all'applicazione dello sviluppo sostenibile, come principio e diritto soggettivo.

Le prospettive di giustiziabilità evolvono in un panorama estremamente complesso. La trasversalità e l'interdisciplinarietà della materia determinano continue intersezioni: ambiente-sviluppo, salute-sicurezza-commercio, diritti umani-interventi umanitari. La normazione e la giurisprudenza mostrano che le controversie non riguardano solo la violazione di norme ambientali, ma, per il *principio d'integrazione*, ogni questione a impatto diversificato. La transnazionalità della casistica, della normativa e degli organismi competenti aggiunge elementi di complicazione. Un esempio è *la regola della competenza obbligatoria ed esclusiva della CGCE* quando la CE è parte dell'accordo e il caso coinvolge uno Stato membro: è una lesione del principio di eguaglianza delle parti in trattato che favorisce la "fuga" degli Stati non comunitari dai tavoli cui partecipa la CE. Anche i sistemi alternativi alle vie giudiziali sono molto praticati: *non-compliance mechanism*, previsti dalle convenzioni ambientali e metodi di soluzione obbligatori da seguire in mancanza di

indicazioni convenzionali, assistono le parti nell'esecuzione degli obblighi di cooperazione per porre rimedio a violazioni o inadempimenti, anziché sanzionare gli illeciti,

Il fenomeno contemporaneo della frammentazione e della moltiplicazione dei *fora* e dei sistemi di soluzione delle vertenze colpisce anche questa materia e procede a ritmo sostenuto, sollecitato da *lobby* e pressioni sociali, secondo logiche più settoriali che territoriali. Ne risulta una proliferazione di sedi arbitrali, giudiziali e autorità indipendenti con funzioni contenziose. La pronuncia di decisioni a sequenze temporali e su settori diversi, genera conflitti tra giurisdizioni, irrazionalità e incoerenza giuridica, scarsa armonizzazione del diritto. Ci s'interroga allora sull'opportunità di una sede giurisdizionale *ad hoc*, per taluni contraria alla natura trasversale e globale della materia, per altri utile a unificare e rafforzare la tutela. Il problema è analogo all'istituzione di un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEO), che agisca da fulcro e guida in materia, da anni in discussione.

7. Conclusioni

Dal lavoro fin qui svolto si possono trarre considerazioni conclusive, anche se non definitive. In assenza di una definizione precisa e univoca, il *concetto* di sviluppo sostenibile è accusato di ambiguità e genericità. Tuttavia questi attributi gli conferiscono un elevato grado di adattabilità e flessibilità, funzionale all'approccio integrato ambiente-sviluppo e ad un'applicazione a spettro ampio e diversificato. Anche la *nozione giuridica* non è cristallizzabile, ma deve essere aperta, dinamica, riferibile a ogni contesto, integrata da indicatori e parametri a monitoraggio e taratura costanti e aggiornati in fase applicativa.

Il ruolo emergente della sostenibilità è proprio di un *principio generale del diritto*, più precisamente di un *principio trasversale e universalizzabile del diritto contemporaneo*, che tende a unificare, uniformare e armonizzare tutto il sistema giuridico e si articola in principi specifici che ne precisano contenuto e portata applicativa. Il consolidamento sul piano normativo e interpretativo, anche in rapporto ad altri principi, va verificato nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Talvolta è qualificato come *obiettivo* intermedio o finale dell'ordinamento, oppure delle politiche ambientali e di sviluppo. Tuttavia fissare un obiettivo o assumere un principio che conduce al medesimo, sono scelte equivalenti. Rileva invece il legame a doppio nodo tra sostenibilità ed *empowerment* di genere: la trasversalità incrociata tra *mainstreaming* ambientale e di genere sottolinea che lo sviluppo sostenibile assorbe ogni obiettivo di equità e incorpora un'imprescindibile dimensione etica.

La strada verso la positivizzazione del *diritto allo sviluppo sostenibile* è aperta, ma le prospettive concrete di riconoscimento e tutela sono lontane. Dal punto di vista teorico è indubbia la collocazione tra i *diritti umani di terza generazione*, come è facile cogliere il nesso con altri diritti, peraltro dichiarati "interdipendenti" negli atti internazionali. Procedere alla costruzione del diritto è invece una questione intricata. In prima e generica approssimazione, è una situazione giuridica composita, riferibile a più soggetti. Comprende diritti soggettivi, personali e pubblici, correlati a doveri individuali e potestà pubbliche, nell'interesse dei singoli e della collettività. Se la pace si pone come preconditione necessaria alla fruizione dei diritti, lo sviluppo sostenibile indica il *minimum vitale*, la condizione di base che avvia la persona alla piena realizzazione personale e sociale, in armonia con l'ambiente e i viventi. E' quindi un *diritto di sintesi*, universale e orizzontale al diritto alla realizzazione personale, nel quale confluiscono diritti di libertà, civili e politici, economici e sociali, ambientali e culturali, complementari o in conflitto, che trovano bilanciamento nella costante ricerca di compatibilità reciproca. Il nucleo essenziale è costituito da diritti ambientali sostanziali e procedurali in definizione, che configurano situazioni giuridiche complementari e collegate, ma ontologicamente diverse. In via esemplificativa e non esaustiva: diritti di accesso e

uso di beni, risorse e servizi; diritti partecipativi; diritti a salute e sicurezza, integrità e salubrità dell'ambiente. L'attuale inquadramento del regime giuridico in una visione antropocentrica debole li prefigura tutti come diritti della persona o di popoli e collettività locali o organizzate, tuttavia non esclude per il futuro un'apertura al biocentrismo.

Dal punto di vista fenomenologico, lo sviluppo sostenibile è un *processo* globale verso un nuovo ordine internazionale, equo e solidale. Il concetto ha superato l'originario ambito della tutela e della gestione delle risorse naturali per incorporare ogni "preoccupazione comune dell'umanità". Una scelta tanto irreversibile quanto è falso il problema che quest'estensione sottragga all'ambiente la centralità conquistata nell'ultimo trentennio. L'attuazione è affidata all'impegno e dalla creatività dei giuristi, ma anche alla responsabilità individuale e collettiva, poiché inscindibile dalla dimensione etica, che implica la piena fioritura umana, in un contesto di solidarietà e interdipendenza col vivente.

Bibliografia

- AA.VV. (2006), *Sicurezza internazionale, sviluppo sostenibile, diritti umani*, Atti del Convegno organizzato dal Ministero Affari Esteri e dalla SIOI, Roma, 17-18 marzo, 2006, in *La Comunità Internazionale*, Quaderni della SIOI, n. 10, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Acuña E. (2004, a cura di), *Profili di Diritto Ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg*, Giappichelli, Torino.
- Andronio A., M. Cecchetti, S. Grassi S. (1999, a cura di), *Ambiente e diritto*, Vol. I e II, Coll. Fondazione Carlo Marchi, Quaderni, Olschki, Firenze.
- Cataldi G., Papa A. (2006, a cura di), *Ambiente, diritti ed identità culturale*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Cepollaro G. (2005, a cura di), *Al di là dello sviluppo: la sfida della decrescita sostenibile*, Lezione Magistrale di Serge Latouche alla TSM-Trentino School of Management, novembre 2005, Area Press, Trento, in http://www.tsm.tn.it/jsp/news/show_news.jsp?id_news=364.
- Fois P. (2007, a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Atti del XI Convegno SIDI, Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Garaguso G. C., S. Marchisio (1993, a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Atti della Conferenza Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo con saggi introduttivi e guida ragionata, F. Angeli, Milano.
- La Camera, F. (2005), *Sviluppo Sostenibile. Origini, teoria e pratica*, Editori Riuniti, II ed., Editori Riuniti, Roma.
- Mertus, J. A. (2005), *The United Nations and Human Right. A guide for a new era*, Routledge, New York.
- Pavoni, R. (2004), *Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario*, Giuffrè, Milano.
- Postiglione, A. (1994), *The global village without regulation. Ethical, economical, social and legal motivations for an International Court of the Environment*, II ed., Giunti, Firenze.
- Rivero, J. (1995), *Les droits de l'homme*, in *Les libertés publiques*, Vol. I, VII ed., Presses Universitaires de France, Paris, pp. 80-114.
- Uribe Vargas, D. (1986), *La tercera generación de Derechos Humanos y la Paz*, II ed., Plaza & Janes, Bogotá, Columbia, pp. 33-81.
- Vasak, K. (1990), *Les différentes catégories des droits de l'homme*, in Lapeyre A., F. De Tinguy e K. Vasak (1990), *Les dimensions universelles des droits de l'homme*, Vol. I, Bruylant, Bruxelles, pp. 297-316.